



Publicazione Mensile

Direzione e Redazione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri

PREZZO: Sh. So. 5 per numero—Arretrati il doppio—**ABBONAMENTI:** Annuo per la Somalia Sh. So. 100. Estero Sh. So. 150—L'abbonamento in qualunque tempo richiesto, decorre dal 1° gennaio e l'abbonato riceverà i numeri arretrati—**INSERZIONI:** per ogni riga o spazio di riga Sh. So. 2—Le inserzioni si ricevono presso la Direzione del Bollettino. L'importo degli abbonamenti e delle inserzioni deve essere versato all'Ufficio Imposte sugli Affari



9512J

MAY 22 1968

SOMMARIO

PARTE PRIMA

LEGGI E DECRETI

- | | |
|--|--------|
| LEGGE 1 Agosto 1966, n. 13 — <i>Ordinamento delle Acque.</i> | Pag. 3 |
| LEGGE 15 Agosto 1966, n. 14 — <i>Modificazioni all'Ordinamento Giudiziario approvato con D. L. 12 Giugno 1962, n. 3.</i> | » 12 |
| LEGGE 15 Agosto 1966, n. 15 — <i>Ratifica dell'Accordo Commerciale tra il Governo della Repubblica Somala e il Governo della Repubblica Araba Unita.</i> | » 15 |

PARTE SECONDA

DISPOSIZIONI, COMUNICATI, AVVISI, VARIE

N. N.

PARTE PRIMA

LEGGI E DECRETI

LEGGE 1 Agosto 1966, n. 13.

Ornamento delle Acque.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Preso atto dell'approvazione dell'Assemblea Nazionale;

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I.

PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Oggetto della legge

L'utilizzazione delle acque pubbliche e private nel territorio della Repubblica è soggetta al controllo dell'Autorità competente, a norma della presente Legge.

Art. 2

Utilizzazione privata di acque

1. Tutti hanno diritto di utilizzare per i normali usi personali e domestici le acque dei laghi naturali, dei fiumi, dei torrenti, delle sorgenti, dei pozzi, dei serbatoi, delle cisterne, dei canali e degli impianti idrici di proprietà pubblica, nell'osservanza del disposto dell'art. 4 della presente Legge.

2. Tutti hanno diritto di far abbeverare il proprio bestiame alle fonti di cui al precedente comma, purchè ciò non danneggi o causi inquinamento al corso d'acqua, alla sorgente, al pozzo, al serbatoio, al canale, e alle rispettive sponde. Il proprietario del bestiame è tenuto ad ottemperare al disposto dell'art. 4 della presente Legge, ed a risarcire inoltre gli eventuali danni causati dal proprio bestiame.

3. Nessuno può attingere acqua da sorgenti, pozzi, serbatoi, cisterne, canali ed impianti idrici di proprietà privata senza l'autorizzazione del proprietario, secondo le norme del diritto privato vigente.

4. L'uso delle acque dei laghi, dei fiumi, dei torrenti, delle sorgenti, dei pozzi, cisterne e canali, e di tutti i posti di abbeverata tradizionali, per i quali non siano state effettuate opere di miglioramento da parte dello Stato, è esente dal pagamento del canone di utenza di cui all'art. 4 della presente Legge.

Art. 3

Diritto del proprietario del fondo

1. Il proprietario di un fondo ha diritto di utilizzare per i normali usi personali e domestici, nonché per l'irrigazione del proprio fondo e per i normali bisogni della propria azienda, le acque piovane o fluenti naturalmente nel fondo di sua proprietà. E' tuttavia tenuto a restituire al loro corso naturale le acque eccedenti.

2. Il proprietario del fondo che utilizzi le acque a termini del precedente comma non deve danneggiare i fondi adiacenti, nè diminuire o limitare i diritti esistenti sulle acque a favore dei proprietari dei fondi stessi.

Art. 4

Limiti di utenza

1. Chiunque intenda utilizzare permanentemente acqua in quantità superiore ai limiti massimi fissati con apposito Regolamento ai sensi dell'art. 20 della presente Legge, deve ottenere un regolare permesso di utenza dal Dipartimento delle Acque del Ministero dei Lavori Pubblici e corrispondere il relativo canone, a norma del predetto Regolamento, salvo che l'acqua da utilizzare non sia di esclusiva proprietà dell'utente.

2. Chiunque utilizzi saltuariamente — a scopo di abbeverata o per altra utilità — acqua in quantità superiore ai limiti massimi di cui al precedente comma, è tenuto a versare, all'atto di ciascun prelievo, un corrispondente stabilito a norma del predetto Regolamento.

3. In via transitoria, chiunque già utilizzi permanentemente acque in quantità superiore ai limiti massimi di cui al primo comma, è tenuto a regolarizzare la propria utenza nei modi ivi previsti, entro un anno dall'entrata in vigore della presente Legge.

4. L'utilizzazione delle acque attinte dai bacini artificiali scavati dalla Pubblica Amministrazione è gratuita, salvo il caso che siano stati posti in opera a cura dell'Amministrazione impianti di sollevamento.

Art. 5

Autorizzazioni Speciali

Il Dipartimento delle Acque del Ministero dei Lavori Pubblici può, nel pubblico interesse, sottoporre a speciale autorizzazione l'utilizzazione di acque situate in particolari zone o località, anche fuori dei limiti di cui al precedente articolo.

Art. 6

Autorizzazione di nuove opere

1. Nessuna nuova opera per la raccolta, l'estrazione, la regolazione e l'utilizzazione delle acque, incluso l'allargamento o l'approfondimento di pozzi, può essere eseguita senza l'autorizzazione scritta del Dipartimento delle Acque del Ministero dei Lavori Pubblici, concessa a norma del Regolamento, di cui all'art. 20 della presente Legge.

2. L'autorizzazione non è richiesta per i pozzi, bacini, e tutti gli altri luoghi ed opere tradizionali di abbeverata.

Art. 7

Registro degli utenti

1. Il Dipartimento delle Acque del Ministero dei Lavori Pubblici cura la conservazione di un Registro degli Utenti, secondo il modello prescritto dal Regolamento di cui all'art. 20 della presente Legge.

2. Nel Registro sono indicate la natura e l'estensione dei diritti di utenza riconosciuti o concessi a norma degli artt. 4 e 5 della presente Legge.

3. Sono esenti dalla registrazione di cui al presente articolo tutti i pozzi, canali e le altre opere idriche tradizionali.

Art. 8

Consorzi di Utenti

1. Per assicurare la migliore utilizzazione delle acque, il Dipartimento delle Acque del Ministero dei Lavori Pubblici può promuovere la costituzione di Consorzi di Utenti.

2. Le modalità per la costituzione dei Consorzi di Utenti sono stabilite dal Regolamento di cui all'art. 20 della presente Legge.

Art. 9

Volutra di permessi d'utenza

I permessi di utenza non possono essere ceduti senza il nulla osta della Autorità competente, a norma del Regolamento di cui all'art. 20 della presente Legge.

Art. 10

Revoca dei permessi di utenza

1. I permessi di utenza possono essere revocati dal Dipartimento delle Acque del Ministero dei Lavori Pubblici:

- a) se l'utente non utilizza l'acqua per un anno;
- b) se l'utente fa cattivo uso o spreco di acqua;
- c) se, a giudizio delle Autorità sanitarie, l'utilizzazione dell'acqua pone in pericolo la salute pubblica;
- d) se l'utente si rende inadempiente alle condizioni stabilite nel permesso di utenza;
- e) se l'utente cede il permesso di utenza senza il nulla osta del Dipartimento delle Acque;
- f) se l'utente non paga i canoni di utenza entro 60 giorni dalla data dell'intimazione di pagamento da parte dell'Autorità competente.

2. L'ordine di revoca di un permesso di utenza deve essere motivato o notificato per iscritto all'utente.

Art. 11

Disposizioni finanziarie

I regolamenti emanati ai sensi dell'art. 20 della presente Legge determinano i canoni, le tasse e gli altri oneri per l'uso delle acque, per il noleggio dei contatori, per il rilascio di licenza od autorizzazione, nonché i carichi per il rimborso delle spese relative ai lavori effettuati dal Dipartimento delle Acque e per ispezionare o collaudare lavori e installazioni idrauliche.

Art. 12

Garanzie di giustizia amministrativa

1. Chiunque sia danneggiato da un provvedimento amministrativo adottato dal Dipartimento delle Acque del Ministero dei Lavori Pubblici può proporre ricorso al Ministro entro quarantacinque giorni dalla data di notifica.

2. Chiunque sia danneggiato da un provvedimento amministrativo definitivo adottato dal Ministro dei Lavori Pubblici può proporre ricorso alla Corte Suprema, nei modi e nei termini fissati dalla Legge.

Titolo II.

ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 13

Potestà Ministeriali

Tutte le funzioni relative alla ricerca, conservazione e distribuzione delle risorse idriche sono di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici, ferme restando le competenze dell'Autorità sanitaria per quanto concerne la tutela dell'igiene e della sanità pubblica.

Art. 14

Comitato Nazionale delle Acque

1. Il Comitato Nazionale delle Acque è l'organo consultivo del Ministero dei Lavori Pubblici.

2. Il Comitato Nazionale delle Acque è composto:

- | | |
|---|------------|
| — del Direttore Generale del Ministero dei Lavori Pubblici | Presidente |
| — del Direttore Generale del Ministero dell'Interno | Membro |
| — del Direttore Generale del Ministero delle Finanze | » |
| — del Direttore Generale del Ministero dell'Agricoltura e Zootecnia | » |
| — del Direttore Generale del Ministero della Sanità e Lavoro | » |
| — del Direttore Generale del Ministero dell'Industria e Commercio | » |
| — del Direttore Generale del Ministero della Pianificazione | » |
| — del Capo Dipartimento delle Acque | Segretario |

3. Il Comitato Nazionale delle Acque fornisce pareri in materia di:

- a) piani per lo sviluppo e la distribuzione delle risorse idriche nazionali;
- b) progetti per l'utilizzazione delle risorse idriche, di interesse nazionale.

4. Il Comitato Nazionale delle Acque si riunisce almeno una volta ogni tre mesi presso il Ministero dei Lavori Pubblici.

5. Il Comitato Nazionale delle Acque ha la potestà di stabilire le proprie norme interne di procedura.

6. Il Comitato Nazionale delle Acque può nominare Comitati di Esperti con funzioni consultive nelle materie di propria competenza; e può anche invitare detti Esperti a partecipare alle proprie riunioni.

Art. 15

Dipartimento delle Acque

1. Il Dipartimento delle Acque del Ministero dei Lavori Pubblici è competente al rilascio dei permessi di utenza, delle autorizzazioni di ricerca, delle licenze di trivellazione di pozzi, e delle autorizzazioni speciali di cui all'art. 5.

2. Le modalità e le condizioni per il rilascio di detti permessi, autorizzazioni, licenze e autorizzazioni speciali sono stabilite con Regolamento ai sensi dell'art. 20 della presente Legge.

Art. 16

Comitati Regionali delle Acque

1. Presso ogni Regione è istituito un Comitato Regionale delle Acque, composto:

- | | |
|---|------------|
| a) del Governatore Regionale | Presidente |
| b) di due funzionari nominati dal Ministro dei Lavori Pubblici | Membri |
| c) di un funzionario nominato dal Ministro dell'Agricoltura e Zootecnia | » |
| d) di un funzionario nominato dal Ministro della Sanità e Lavoro | » |

- e) di un funzionario nominato dal Ministro delle Comunicazioni Membro
- f) di un funzionario nominato dal Ministro delle Finanze »
- g) di tre rappresentanti degli utenti della Regione, nominati dal Ministro dei Lavori Pubblici su proposta del Governatore Regionale Membri

2. Fatta eccezione per i membri di cui alla lettera g) del primo comma, tutti gli altri componenti il Comitato Regionale delle Acque devono essere scelti tra i funzionari delle Amministrazioni Statali.

3. I Comitati Regionali delle Acque esercitano le funzioni loro attribuite dal Regolamento di cui all'art. 20 della presente Legge.

Art. 17

Delega di funzioni amministrative

Il Ministro dei Lavori Pubblici può delegare ai Comitati Regionali delle Acque determinate funzioni amministrative, attribuitegli ai sensi della presente Legge, nell'ambito locale.

Titolo III.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 18

Comprensori di utilizzazione limitata

1. Il Ministro dei Lavori Pubblici, sentito il Comitato Nazionale delle Acque, può, in caso di siccità o per qualunque altro motivo di interesse pubblico, dichiarare determinati Distretti o aree «comprensori di utilizzazione limitata», mediante decreto pubblicato sul Bollettino Ufficiale.

2. Nell'ipotesi di cui al precedente comma, il Dipartimento delle Acque del Ministero dei Lavori Pubblici può imporre nei comprensori speciali limitazioni per la ricerca, l'estrazione, l'utilizzazione e la distribuzione delle acque.

Art. 19

Norme penali.

1. a) Chiunque utilizza acque senza l'autorizzazione prescritta dalla presente Legge è punito con l'ammenda fino a Sh. So. 3.000 e con un'ulteriore ammenda di Sh. So. 20 per ogni giorno in cui continua l'infrazione dopo l'accertamento;
- b) l'utente che utilizza acqua in violazione ai permessi o autorizzazioni speciali di cui agli artt. 4 e 5 della presente Legge, è punito con l'ammenda fino a Sh. So. 1.000;
- c) l'utente che fa cattivo uso e spreco di acqua, è punito con l'ammenda fino a Sh. So. 500;
- d) l'utente che cede senza autorizzazione il proprio permesso di utenza è punito con l'ammenda fino a Sh. So. 2.000;
- e) chiunque, senza autorizzazione, compie ricerche o effettua trivellazione di pozzi, è punito con l'ammenda fino a Sh. So. 5.000;
- f) chiunque contravviene alle disposizioni dell'art. 18 (2) della presente Legge è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a Sh. So. 1.000, o con entrambe le pene.

2. Nelle ipotesi di cui alla lettera a), b), e) del precedente comma, il Tribunale può ordinare altresì la confisca dei macchinari e delle attrezzature usati per commettere l'infrazione; e disporre, ove necessario, la riduzione in pristino dello stato delle cose, a spese del contravventore.

Art. 20

Regolamenti di esecuzione

Il Ministro dei Lavori Pubblici, sentito il Comitato Nazionale delle Acque, può emanare Regolamenti per l'attuazione della presente Legge.

Art. 21

Norme abrogate

1. Sono abrogati i seguenti provvedimenti legislativi e regolamentari:

- D. M. 22 Ottobre 1929, artt. 18-23 sull'uso delle acque;
- D. Gov. 19 Novembre 1933, n. 9900,

- D. G. G. 7 Settembre 1938, n. 1069 e D. G. G. 24 Febbraio 1940 che le modifica;
- Legge 16 Giugno 1939, n. 1110, sull'uso delle acque;
- Fees and Royalties Ordinance; II Cap. 61 of 20 August 1922;
- Schedule 12 — Water Supply Fees;
- Berbera Water Supply — Notice, G. N. 46 of 1947, III p/581;
- Ordinance No. 10 of 17 December 1958;
- Ordinance No. 11 of 17 December 1958;
- Ordinance 12 of 17 December 1958;

2. E' altresì abrogata ogni altra disposizione contraria e incompatibile con quelle della presente Legge.

Art. 22

Entrata in vigore

La presente Legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale, e sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti della Repubblica Somala.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.

Mogadiscio, 1 Agosto 1966.

ADEN ABDULLA OSMAN

Il Primo Ministro

ABDIRIZAK HAGI HUSSEN

Il Ministro dei Lavori Pubblici

SCEK ABDULLE MOHAMUD

LEGGE 15 Agosto 1966, n. 14.

Modificazioni all'Ordinamento Giudiziario approvato con D. L. 12 Giugno 1962, n. 3.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Preso atto dell'approvazione dell'Assemblea Nazionale;

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Il periodo di prova quali uditori previsto nel primo comma dell'articolo 20 del Decreto Legislativo 12 Giugno 1962, n. 3 sull'Ordinamento Giudiziario è ridotto a sei mesi per i vincitori del concorso sia che essi siano in possesso del titolo di laurea in giurisprudenza sia che non siano in possesso di tale titolo.

2. Dopo il giudizio di idoneità previsto dal secondo comma dello stesso articolo 20, le nomine avvengono come segue:

- a) i vincitori del concorso muniti del titolo di laurea in giurisprudenza sono nominati al grado di Vice Giudice Regionale e corrispondenti funzioni;
- b) i vincitori del concorso muniti di Diploma dell'Istituto Universitario della Somalia, o titolo equipollente, sono nominati al grado di Giudice Distrettuale e corrispondenti funzioni;
- c) i vincitori di concorso muniti di Diploma della Scuola di Disciplina Islamiche con specializzazione in diritto sciaraïtico Takhassus, o titolo equipollente, sono nominati al grado iniziale e corrispondenti funzioni di Giudice Distrettuale.

Art. 2

1. In deroga all'articolo 19 comma secondo dell'Ordinamento Giudiziario approvato con D. Legislativo 12 Giugno 1962, n. 3, per la durata di un anno dalla entrata in vigore della presente legge, potranno essere ammessi al concorso persone non munite di titolo di laurea in giurisprudenza, o di Diploma in materie giuridiche oppure titoli equipollenti.

2. I vincitori di concorso di cui al comma precedente non potranno essere promossi o incaricati al grado e funzioni superiori a quelli di Vice Giudice Distrettuale.

Art. 3

1. I Magistrati di cui al secondo comma lettera b) dell'art. precedente non possono essere promossi nè nominati nè incaricati al grado e funzioni superiori a Vice Giudice Regionale.

2. I Magistrati di cui al secondo comma della lettera c) dell'art. precedente non possono essere promossi nè nominati nè incaricati al grado e funzioni superiori a Giudice Distrettuale.

3. Ai Magistrati di cui al secondo comma lettera a) dell'art. precedente sono applicabili le norme di cui all'articolo 22 del Decreto Legislativo 12 Giugno 1962, n. 3, relativo alle promozioni con esclusione delle norme contenute nel 1° e 2° comma dello stesso art. 22.

Art. 4

1. Ai Magistrati in possesso del titolo di laurea in giurisprudenza spettano le indennità professionali e di alloggio di cui al D. L. 30 Marzo 1965, n. 7, convertito nella legge 1° Giugno 1965, n. 8 in sostituzione dell'indennità di toga di cui alla Legge 6 Luglio 1965, n. 12 qualora quest'ultima risulti inferiore all'ammontare delle prime due.

2. Ai Magistrati non muniti di titolo di laurea in giurisprudenza e nominati a gradi o funzioni di Vice Giudice Regionale spettano le indennità di alloggio in misura di Sh. So. 300 in aggiunta all'indennità di toga.

Art. 5

L'articolo 21 del Decreto Legislativo 12 Giugno 1962, n. 3, è sostituito dal seguente:

1. In deroga alle precedenti disposizioni possono, in via temporanea e transitoria e fino a che non sia diversamente provveduto, essere nominate persone muniti di titolo di laurea in giurisprudenza ai seguenti gradi:

- Presidente Corte Suprema 5 (cinque) anni di pratica giudiziaria;
- Vice Presidente Corte Suprema 3 (tre) anni di pratica giudiziaria;
- Procuratore Generale 3 (tre) anni di pratica giudiziaria
- Primi Consiglieri o Presidenti di Corte di Appello 2 (due) anni di pratica giudiziaria;

2. In deroga all'art. 28, paragrafo secondo, lettera b) della Legge 12 Giugno 1962, n. 3, le nomine di cui al comma precedente sono adottate con Decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro di Giustizia e Affari Religiosi sentito il parere non vincolante del Consiglio Superiore Giudiziario e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Art. 6

I provvedimenti amministrativi di cui all'art. 35 sono adottati, per qualsiasi grado e funzione giudiziaria, con le stesse modalità di cui al secondo comma dell'art. precedente.

Art. 7

Il comma secondo dell'art. 24 dell'Ordinamento Giudiziario approvato con il D. L. 12 Giugno 1962, n. 3, è sostituito dal seguente:
«Non possono essere destinati ad altre sedi o ad altre funzioni, se non per motivi disciplinari o per inderogabili e motivate esigenze di servizio, su conforme parere del Consiglio Superiore Giudiziario».

Art. 8

La presente Legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. Essa sarà inserita nella Raccolta delle Leggi e dei Decreti e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Repubblica Somala.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Mogadiscio, li 15 Agosto 1966.

ADEN ABDULLA OSMAN

Il Primo Ministro
ABDIRIZAK HAGI HUSSEN

Il Ministro della Giustizia e Affari Religiosi
SCEK HASSAN ABDULLAHI FARAH

LEGGE 15 Agosto 1966, n. 15.

**Ratifica dell'Accordo Commerciale tra il Governo della Repubblica Somala e il
Governo della Repubblica Araba Unita.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Preso atto dell'approvazione dell'Assemblea Nazionale;

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo Commerciale tra il Governo della Repubblica Somala ed il Governo della Repubblica Araba Unita concluso a Mogadiscio il 21 Maggio 1965 allegato alla presente Legge di cui costituisce parte integrante.

Art. 2

Le disposizioni del predetto Accordo avranno forza di legge ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 primo comma della Costituzione con decorrenza dalla data della sua entrata in vigore in conformità con quanto in esso stabilito.

Art. 3

La presente Legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Repubblica.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.

Mogadiscio, li 15 Agosto 1966.

ADEN ABDULLA OSMAN

Il Primo Ministro

ABDIRIZAK HAGI HUSSEN

PARTE SECONDA

DISPOSIZIONI, COMUNICATI, AVVISI, VARIE

N. N.